



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

**VERBALE DI ACCORDO SUL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DELL'ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA RELATIVO ALLE
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2009 E CODE
CONTRATTUALI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL 3 FEBBRAIO 2009**

In data **19/11/2009** alle ore **9.00** presso la sede dell'Ente Parco a seguito degli incontri per la definizione del contratto in oggetto la delegazione pubblica di parte datoriale **dell'Ente Parco Regionale della Maremma** nella persona del:

Direttore Arch. Enrico Giunta FIRMATO

e le seguenti organizzazioni e rappresentanze sindacali:

RSU

Sig.^{ra} Beatrice Antoni FIRMATO

Sig. Maurizio Lunardi FIRMATO

Sig.^{ra} Lucia Poli FIRMATO

Sig. Ovi Luca FIRMATO

C.I.S.L. F.P.S.

Sig. Paolo Caldelli FIRMATO

C.G.I.L. F.P.

Sig. Claudio Renzetti FIRMATO

U.I.L. F.P.L.

Sig. Giuseppe Lo Iacono FIRMATO

sottoscrivono l'allegata preintesa sul contratto decentrato integrativo del personale dipendente dell'Ente Parco Regionale della Maremma relativo alla ripartizione delle risorse economiche 2009 e alle code contrattuali del contratto collettivo decentrato integrativo del 3 febbraio 2009.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DELL'ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA RELATIVO ALLE
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2009 E CODE
CONTRATTUALI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL 3 FEBBRAIO 2009**

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1
Ambito di applicazione*

1. Il presente contratto decentrato integrativo aziendale si applica a tutto il personale in servizio – escluso il Direttore del Parco - presso l'Ente Parco Regionale della Maremma, con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a termine, ad orario pieno e/o parziale, nel periodo di vigenza del medesimo.

*Articolo 2
Durata e decorrenza*

1. Il presente contratto ha validità per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2009.
2. Sono esclusi gli istituti e le materie che, per loro natura, richiedono tempi diversi di negoziazione e/o di verifiche periodiche.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della sua stipulazione, salvo diversa prescrizione contenuta nel presente contratto.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno con esclusione della PARTE III "Ripartizione delle risorse 2009" del presente accordo che, salvo diversa espressa previsione ivi contenuta, cessa i propri effetti al 31/12/2009. E' fatta salva la facoltà di disdetta delle parti da esercitarsi, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza; in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato.

PARTE II
CODE CONTRATTUALI RELATIVE AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL 3/2/2009

*Articolo 3
Oggetto*

1. Le norme della PARTE II del presente accordo disciplinano le materie specificatamente rinviate dal contratto decentrato integrativo aziendale del 3 febbraio 2009

Articolo 4



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Particolari responsabilità del personale addetto ai servizi di protezione civile

1. Le parti confermano le indennità previste per il personale addetto ai servizi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi (A.I.B.) nelle misure complessive di € 250,00 per gli addetti formalmente individuati come "Direttore delle operazioni di spegnimento" ed € 200,00 per gli addetti formalmente individuati quali "Addetti alle operazioni di spegnimento".
2. Il compenso e' erogato nella misura di cui al comma 1 in una unica soluzione.
3. Il presente trattamento è eventualmente cumulabile, se riferito a diverse tipologie di responsabilità, con quello previsto dall'articolo 5 del contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente Parco del 3/2/2009 sino alla concorrenza del limite massimo previsto dalla normativa contrattuale per l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'articolo 17 comma 1 lettera f del C.C.N.L. 1/4/1999.
4. L'articolo 7 del contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente Parco Regionale della Maremma del 21/3/2005 è abrogato.

*Articolo 5
Indennità di rischio e disagio*

1. Le parti preso atto della situazione infortuni dell'ultimo triennio, delle misure organizzative e strumentali adottate nell'organizzazione del lavoro e della situazione ambientale del territorio, ritengono superate le condizioni di rischio e disagio individuate con il contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente Parco Regionale della Maremma del 21/2/2005.
2. Gli articoli 8 (attività disagiate) e 10 (attività a rischio) del contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente Parco Regionale della Maremma del 21/2/2005 sono abrogati.

*Articolo 6
Integrazione dei criteri per la progressione orizzontale*

1. Fermi restando i criteri ed i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell'articolo 10 comma 2 del contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente Parco Regionale della Maremma del 3/2/2009 le progressioni economiche annualmente attribuibili in ogni singola categoria, con decorrenza dal 1/1/2009 non potrà superare il limite del 25%, con arrotondamento all'unità superiore, del personale in servizio nella medesima categoria con riferimento al 31/12 dell'anno precedente a quello stabilito come decorrenza della progressione.

*Articolo 7
Conferma discipline precedenti*

- 1 Sono confermate le discipline relative all'incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse derivante da disposizioni di legge e dell'indennità di maneggio valori previste



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

rispettivamente dagli articoli 9 e 11 del contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente Parco Regionale della Maremma 21/3/2005.

Articolo 8

Limiti massimi di lavoro straordinario per il personale che svolge attività di diretta assistenza agli organi istituzionali

1. L'articolo 16 del contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente Parco Regionale della Maremma del 21/3/2005 è abrogato.

Articolo 9

Abrogazione e modifica di norme

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 e il comma 11 dell'articolo 5 del contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente Parco Regionale della Maremma del 3/2/2009 sono abrogati. Il presente comma ha efficacia sulle liquidazioni di competenza successiva alla data di stipulazione del presente contratto.

2. Le parti stabiliscono, a modifica dell'art. 5 comma 3 del CCDI del 03/02/2009, che l'importo massimo per l'incarico di specifica responsabilità per la categoria B è fissato in € 700,00, per la categoria C è fissato in € 1.000,00 e per la categoria D è fissato in € 2.000,00.

PARTE III RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 2009

Articolo 10

Determinazione delle risorse

1. Le risorse decentrate disponibili per l'anno 2009 ammontano ad € 74.436,43 al netto delle risorse stabilizzate al fondo per le progressioni economiche ed al fondo per le indennità di comparto pari ad € 77.086,27.

Articolo 11

Destinazione delle risorse

1. Le risorse decentrate disponibili per l'anno 2009 determinate al precedente articolo, sono ripartite tra le seguenti destinazioni:

a) Fondo per le indennità di turno e maggiorazioni per orario di lavoro prestato in giornata festiva, orario notturno e notturno festivo _____	€ 24.890,00
b) Fondo per le indennità di reperibilità _____	€ 4.000,00
c) Fondo per le indennità di rischio _____	€ 0,00
d) Fondo per le indennità di maneggio valori _____	€ 500,00
e) fondo per le indennità per attività disagiate _____	€ 0,00
f) Fondo per le specifiche responsabilità _____	€ 12.000,00
g) Fondo per le specifiche responsabilità protezione civile _____	€ 3.000,00
h) Fondo per le progressioni economiche (incremento 2009) _____	€ 846,32
i) Fondo per la produttività _____	€ 29.200,11
g) Fondo per l'incentivo art.92 D.Lgs. 12 aprile 1996 n.163 _____	€ 0,00
Totale	€ 74.436,43



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

2. Le parti stabiliscono che i fondi di cui alle lettere a), b), d), f) g), essendo collegati all'organizzazione del lavoro e fatta salva la possibilità dell'Ente di modificare la propria organizzazione del lavoro, saranno impegnate mensilmente dal Direttore del Parco con proprio provvedimento in misura pari ad 1/12 del valore annuo dei fondi stessi, fino alla successiva contrattazione decentrata integrativa, dove tali somme verranno recepite.

Articolo 12
Progressioni economiche

1. Il fondo per le progressioni economiche è incrementato per l'anno 2009 per l'importo previsto al precedente articolo 11 lettera h).

2. Le risorse di cui al precedente comma saranno utilizzate per le selezioni finalizzate all'attribuzione della progressione economica nella categoria con decorrenza giuridica dal 1/1/2009 pari a n.1 unità in categoria C.

Articolo 13
Distribuzione delle risorse esercizio 2009

1. Le risorse individuate ai fondi lettera a), b), d), f), g) dell'articolo 11 sono distribuiti per far fronte ai corrispondenti compensi per le fattispecie e valori individuati nel contratto collettivo decentrato integrativo dell'ente Parco Regionale della Maremma del 3/2/2009, dal presente contratto, o dalla contrattazione collettiva nazionale, al personale individuato dal Direttore del Parco nell'ambito del Piano annuale delle attività ovvero secondo le diverse disposizioni recate dai contratti collettivi decentrati integrativi, ovvero dagli atti e disposizioni organizzative adottati nel tempo.